



30713-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Lina	Matera	- Presidente	<i>vendita</i>
dott. Sergio	Gorjan	- Consigliere	R.G.N.: 13108/2014
dott. Antonello	Cosentino	- Consigliere	Cron.: <i>30713</i>
dott. Elisa	Picaroni	- Consigliere	Rep.: <i>C.V.</i>
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 18/7/2018
ha pronunciato la seguente			PU

SENTENZA

sul ricorso n. 13108 - 2014 R.G. proposto da:

RAFFAELLA -
)
)

la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

MAURIZIO - c.f. - elettivamente domiciliato,

con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in)

i che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della corte d'appello di Milano n. 555 dei 8.1/10.2.2014,

271
2018

1 *6*



udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 18 luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

udito l'avvocato M _____ ;

per la ricorrente,

udito l'avvocato _____

i, per il

controricorrente,

FATTI DI CAUSA

Con atto in data 23.9.2003 Raffaella _____ citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano Maurizio _____ .

Esponessa che nel periodo compreso tra maggio 1999 e dicembre 2000 aveva acquistato dal convenuto un vetro attribuito a Daum Nancy per il prezzo di lire 2.200.000, un vaso attribuito ad Emile Gallè per il prezzo di lire 6.500.000, un'opera in vetro attribuita a Napoleone Martinuzzi per il prezzo di lire 4.000.000, un vaso in vetro attribuito a Dino Martens per il prezzo di lire 9.000.000, un vetro attribuito a Sabino per il prezzo di lire 1.500.000 ed un dipinto attribuito ad Emile Gallè per il prezzo di lire 12.000.000; che aveva corrisposto la complessiva somma di lire 27.950.000, di cui lire 23.200.000 a saldo del prezzo pattuito per i vetri e lire 4.750.000 quale acconto sul prezzo pattuito per il dipinto.

Esponessa altresì che, consultato un esperto, aveva acclarato che gli oggetti e le opere ad ella vendute non erano degli artisti che si era garantito fossero gli autori; che in data 11.7.2001 aveva restituito al _____ il dipinto attribuito ad Emile Gallè.

 2 



Chiedeva, acclarata la falsità delle opere, dichiararsi la nullità o, in subordine, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del convenuto dei contratti di compravendita; in ogni caso condannarsi controparte a restituire la somma di lire 27.950.000, oltre interessi dalla corresponsione al saldo.

Si costituiva Maurizio .

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

All'esito dell'istruzione probatoria, con sentenza n. 6463/2009 l'adito tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità solo e limitatamente alla compravendita di talune opere e condannava il convenuto a restituire all'attrice la somma di euro 6.042,25, oltre interessi.

Maurizio proponeva appello.

Resisteva Raffaella l . proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 555 dei 8.1/10.2.2014 la corte d'appello di Milano, ogni ulteriore domanda respinta, accoglieva il gravame principale ed, in riforma della gravata sentenza, rigettava le domande tutte esperite in prime cure da Raffaella . condannava la medesima appellata alle spese del doppio grado e di c.t.u..

Evidenziava la corte che i coniugi Raffaella e Maurizio a

benché in regime di separazione dei beni, avevano operato taluni degli acquisti congiuntamente e, quanto meno in un'occasione, Maurizio : aveva provveduto personalmente a sottoscrivere l'assegno bancario tratto sul conto corrente utilizzato dalla moglie; che dunque il era portatore di un interesse personale idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio, sicché era incapace a rendere testimonianza e le dichiarazioni da lui rese dovevano reputarsi inficiate da nullità; che al contempo dal verbale d'udienza si desumeva



che la sua incapacità a testimoniare "era stata eccepita prima dell'espletamento della prova e quindi era stata ritualmente e tempestivamente proposta" (*così sentenza d'appello, pag. 4*).

Evidenziava inoltre, in ordine al motivo di gravame con cui l'appellante principale aveva addotto il difetto - al di là della deposizione di Maurizio a - di qualsivoglia prova atta a dimostrare che in sede di contrattazione avesse indicato gli artisti menzionati nell'avversa citazione quali autori delle opere compravendute, che, tra l'altro, le dichiarazioni rese dal teste Pierantonio Trinchi non erano sufficienti ai fini dell'accoglimento delle domande attoree.

Evidenziava quindi che le risultanze probatorie inducevano a ritenere che l'originaria attrice non aveva assolto l'onere probatorio su di ella incumbente, ossia "che i vetri le erano stati venduti come appartenenti ad un determinato artista mentre, poi, si erano rivelati dei falsi" (*così sentenza d'appello, pag. 5*).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Raffaella ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Maurizio ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** la ricorrente denuncia la violazione e mancata applicazione dell'art. 1418 cod. civ., degli artt. 3, 4 e 8 della legge n. 1062/1971, degli artt. 127 e 128 del dec. lgs. n. 490/1999, degli artt. 178 e 179 del dec. lgs. 42/2004.

Premette che le disposizioni legislative menzionate in rubrica puniscono con la reclusione chiunque, tra l'altro, pone in commercio come autentici esemplari

M 4 I



contraffatti di opere di pittura, scultura, grafica ovvero esemplari contraffatti di oggetti antichi o di interesse storico od archeologico.

Deduce dunque che Maurizio [redacted] ha violato le surriferite disposizioni; che la circostanza per cui controparte giammai avrebbe garantito l'autenticità degli oggetti compravenduti, è del tutto irrilevante.

Deduce conseguentemente che i contratti di compravendita siglati con il controricorrente sono nulli ai sensi dell'art. 1418, 1° co., cod. civ., siccome contrari a norma imperativa, e che è priva di significato la circostanza per cui le disposizioni violate non comminano espressamente la sanzione della nullità.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Il mezzo in disamina non si correla puntualmente alla *ratio decidendi*.

Invero la corte di merito, nel recepire le ragioni di doglianza dell'appellante, ha, da un canto, dato atto che il documento n. 8 attestava l'avvenuta vendita di "vetri diversi", ossia l'alienazione di "oggetti in vetro" senza che agli stessi fosse "stata attribuita alcuna paternità" (*così sentenza d'appello, pag. 5*), senza cioè che fossero stati attribuiti ad un determinato artista; ha, d'altro canto, dato atto che il teste Pierantonio Trinchi, presente alla trattativa intercorsa tra le parti in lite per l'acquisto di taluni dei "vetri", aveva riferito di non aver "sentito attribuire direttamente dal [redacted] il vetro ad uno specifico artista, ma aveva appreso la circostanza direttamente dalla [redacted] (*così sentenza d'appello, pag. 5*).

Per nulla si giustifica perciò la prospettazione secondo cui Maurizio [redacted] ha posto in commercio, come autentici, esemplari contraffatti.

Ciò viepiù che, siccome riferisce il controricorrente, l'acquisto degli oggetti contraffatti è avvenuto "nell'ambito di un mercatino delle pulci che aveva natura esclusivamente amatoriale" (*così controricorso, pag. 4*).

MA 5 l



In ogni caso va debitamente soggiunto che questa Corte riconduce la negoziazione, avvenuta, si badi, come genuine, di *res* poi rivelatesi false propriamente alla categoria dell'*aliud pro alio* (cfr. Cass. 1.7.2008, n. 17995, secondo cui la cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato l'autore costituisce una ipotesi di vendita di "*aliud pro alio*" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 cod. civ.; Cass. 24.9.2013, n. 21829, secondo cui, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., l'oggetto del contratto è illecito allorché concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative; pertanto, la vendita di titoli del debito pubblico negoziati come genuini che, una volta individuati, risultino essere falsi, non è nulla, ma è inadempita per consegna di "*aliud pro alio*", con la conseguenza che l'acquirente ha azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. verso l'alienante).

Con il **secondo motivo** la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 232 cod. proc. civ..

Deduce che Maurizio _____ senza giustificazione alcuna non è comparso all'udienza fissata nel corso del giudizio di primo grado ai fini dell'assunzione dell'interrogatorio formale all'uopo deferitogli.

Deduce che la corte distrettuale per nulla ha valutato, così come avrebbe dovuto, nella più ampia cornice degli elementi probatori acquisiti, siffatta circostanza né ha motivato la mancata valutazione di tale esito istruttorio.

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Si rappresenta, per un verso, che la corte territoriale ha puntualmente valutato il complessivo quadro degli esiti probatori, con riferimento anche "agli

 6 



altri documenti ai quali il primo Giudice aveva dato rilievo" (*così sentenza d'appello, pag. 5*) e segnatamente con riferimento pur al documento n. 9.

Si rappresenta, per altro verso, che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ. (*a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito*) riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (*prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"*), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (*cf. Cass. (ord.) 1.3.2018, n. 4837; Cass. (ord.) 19.9.2014, n. 19833; Cass. 26.2.2003, n. 2864*).

Tanto ben vero a prescindere dal rilievo per cui il controricorrente ha addotto di aver in primo grado allegato "documentazione idonea a giustificare la propria assenza ed il proprio assoluto impedimento a comparire all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale" (*così controricorso, pag. 7*).

Con il **terzo motivo** la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 246 cod. proc. civ..

Deduce che nella fattispecie Maurizio _____ si è limitato ad eccepire l'incapacità a testimoniare di Maurizio _____ "ma, avvenuta comunque l'assunzione della sua testimonianza, non ha eccepito la nullità della testimonianza stessa" (*così ricorso, pag. 18*).

Deduce al contempo che nessun rilievo riveste la circostanza per cui la nullità sia stata eccepita in sede di precisazione delle conclusioni; che difatti ai sensi

M 7 *b*



dell'art. 157 cod. proc. civ. la nullità deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima istanza o nella prima difesa successive.

Deduce d'altra parte che ha errato la corte di Milano a reputare Maurizio a incapace a rendere testimonianza.

Deduce in particolare che la corte ha fatto riferimento a documento - il documento n. 8 - predisposto dallo stesso Maurizio in pari tempo che nessuna valenza ha la circostanza per cui Maurizio ha corrisposto parte del prezzo; che invero alla corresponsione del prezzo ben può provvedere persona diversa dall'acquirente.

Il terzo motivo è privo di fondamento.

E' innegabile che la nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, anche quando l'incapacità sia stata eccepita prima dell'assunzione (*cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14587, ove si spiega che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell'eccezione come nel caso in cui la stessa non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni*).

Ciò nonostante, qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (*cfr. Cass. 16.5.2006, n. 11377*).

Alla luce di tal ultimo rilievo si osserva quanto segue.

 8 



Da un lato, che la ricorrente non ha provveduto, né nel testo del ricorso né in particolare nel corpo del motivo in disamina, a riprodurre il complesso delle dichiarazioni testimoniali rese dal coniuge, Maurizio "escusso nel corso del giudizio di primo grado" (*così ricorso, pag. 17*).

Il che non solo priva il motivo *de quo agitur* della imprescindibile specificità, ma lo rende deficitario pur in relazione al parametro dell' "autosufficienza" (*cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di deliberare la decisività della risultanza stessa*).

Dall'altro, che la corte lombarda, benché indirettamente, benché implicitamente, ha nondimeno in modo congruo ed esaustivo - alla stregua dei rilievi nei "fatti di causa" riferiti - vagliato e disconosciuto l'attendibilità del teste Maurizio .

Si badi che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all'attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità, allorché sia corredata [*siccome nel caso di specie*] da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (*cfr. Cass. 24.5.2013, n. 12988*).

M⁹ f



Con il **quarto motivo** la ricorrente denuncia la mancata valutazione di un elemento del giudizio; la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 cod. proc. civ. e 1372 cod. civ..

Deduce che Maurizio I. ha accettato in restituzione il dipinto attribuito ad Emile Gallè e tuttavia non ha provveduto alla restituzione dell'acconto di lire 4.750.000; che la corte d'appello ha del tutto omesso la valutazione di tale circostanza.

Deduce altresì che al riguardo controparte nulla ha mai eccepito o contestato; che dunque la corte di merito avrebbe dovuto ritenere pacifica ed incontrovertibile tale circostanza, reputare sciolto il contratto relativo all'acquisto del dipinto per mutuo dissenso ai sensi dell'art. 1372 cod. civ. e condannare il controricorrente a corrisponderle l'importo di lire 4.750.000, ricompreso nel maggior ammontare di lire 27.950.000 di cui ha sollecitato la restituzione.

Il quarto motivo è analogamente privo di fondamento.

Non può non darsi atto, pur ad ammettere, alla luce dei rilievi del controricorrente, che vi è stata restituzione del dipinto attribuito ad Emile Gallè (*cfr. controricorso, pag. 20*), che lo stesso Maurizio I. contesta recisamente che gli sia stato corrisposto l'importo di lire 4.750.000 (*cfr. controricorso, pag. 20*).

D'altronde la non contestazione è dalla ricorrente specificamente riferita all'avvenuta restituzione del quadro (*cfr. ricorso, pag. 22*).

In questi termini sarebbe stato sicuramente onere della ricorrente dar ragione dell'indebita corresponsione della somma anzidetta (*cfr. Cass. 22.6.1983, n. 4276, secondo cui nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare*



sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi; Cass. sez. lav. 13.11.2003, n. 17146).

In ogni caso il mezzo di impugnazione in esame, *sub specie* di asserito *error in iudicando*, sollecita questa Corte di legittimità ad un preteso migliore e più appagante giudizio sul "fatto".

Il motivo pertanto si risolve in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul "fatto", estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (*cf.* Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Con il **quinto motivo** la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 1062/1971.

Deduce che ha formulato istanza di rinnovazione delle operazioni di c.t.u. mercé nomina di altro ausiliario munito di particolare competenza in materia di vetri di "Art Nouveau" e di "Art Decò"; che del tutto ingiustificatamente la corte distrettuale non ha dato corso alla istanza in tal guisa formulata.

Il quinto motivo è immeritevole di qualsivoglia seguito.

Evidentemente le ragioni dapprima addotte a fondamento del rigetto del primo mezzo di impugnazione esplicano valenza anche a tal riguardo.

Comunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio o di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (*e così il mancato esercizio*) non sono censurabili in sede di legittimità (*cf.* Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227).



In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 21.5.2014. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Raffaella
a rimborsare al controricorrente, Maurizio le spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete

Il presidente

dott. Lina Matera

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 12 7 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello